Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 ottobre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977.

Determinazione della tassa prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 355, che ha esteso alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina alcuni benefici previsti per gli enti portuali . . . . Pag. 7175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino . . . . Pag. 7176

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1977.

Sostituzione di un componente del comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune . . . . Pag. 7176

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1977.

Affidamento della reggenza della sezione doganale di San Bartolomeo ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza . . . . . . Pag. 7176

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Autorizzazione all'esattoria di Parma al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici . . . . . Pag. 7177

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » - « VIII Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », in Genova . . . . Pag. 7177

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Bari . . . . . Pag. 7178

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1977.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa valori di Trieste per l'anno 1977 . . . . Pag. 7178

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1977.

Proroga del termine previsto per la presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da valere per l'anno 1978 . . . . Pag. 7178

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Macchia d'Isernia » . . . . Pag. 7179

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 7179

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7179

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 7180

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 7180

Regione Lombardia: Variante al piano di zona del comune di Castro . . . . Pag. 7180

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . Pag. 7180

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso, per esami, a sei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio . . . . Pag. 7181

Ministero dei trasporti:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a nove posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sicilia . . . . Pag. 7187

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a quattro posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Puglia . . . . Pag. 7188

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a cinque posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Calabria . . . Pag. 7188

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a sei posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sardegna . . . . . Pag. 7189

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Veneto . . . . . . Pag. 7189

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per la direzione di circoscrizione aeroportuale di Napoli . . . Pag. 7190

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per la direzione di circoscrizione aeroportuale di Pescara . . . Pag. 7190

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi P.T. . . . . . . Pag. 7191

Ministero della marina mercantile:

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno . . . . Pag. 7191

Esito del concorso per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona . . . . Pag. 7191

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione FS nei ruoli locali Pag. 7192

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoventitre posti di operaio di armamento FS nei ruoli locali . . Pag. 7192

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centosessantaquattro posti di manovale FS nei ruoli locali Pag. 7192

Ufficio veterinario provinciale di Ascoli Piceno: Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno . . . . Pag. 7192

Ospedale « S. Maria degli ungheresi » di Polistena: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7192

Istituti ospedalieri di Castiglione delle Stiviere: Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche . . . . Pag. 7192

Ospedale « S. Francesco » di Barga: Concorso ad un posto di assistente anestesista . . . . Pag. 7192

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di neurofisiopatologia . Pag. 7193

Ospedale di Abbadia S. Salvatore: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 7193

Ospedale « Regina Margherita » di Comiso: Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina. Pag. 7193

Ospedale « S. Giuseppe da Copertino » di Copertino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7193

Ospedale « S. Giuseppe e Melorio » di S. Maria Capua Vetere: Concorso ad un posto di aiuto medico analista. Pag. 7193

Ospedale al mare di Venezia-Lido: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia . Pag. 7193

Ospedale « C. e G. Mazzoni » di Ascoli Piceno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7193

Ospedali riuniti di Ragusa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia Pag. 7193

Ospedale civile « Fraternita S. Maria della misericordia » di Urbino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . . Pag. 7194

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7194

Ospedali civili di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . Pag. 7194

Ospedale maggiore della carità di Novara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7194

Ospedale « Leopoldo, Maria, Manny Del Balzo Squillacioti e Francesco Teotino » di Locri:

Concorso ad un posto di assistente di oculistica. Pag. 7194

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7194

Ospedale « SS. Carlo e Donnino » di Pergola: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale . . . . Pag. 7195

Ospedale « M. Raimondi » di S. Cataldo: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche . . . . Pag. 7195

Ospedale civile di Iseo: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 7195

Ospedale civile « S. Sebastiano » di Correggio: Concorso ad un posto di aiuto cardiologo . . . . . . Pag. 7195

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. **6**.
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale . . . . Pag. 7195

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. 7.
Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni . . Pag. 7196

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977.

Determinazione della tassa prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 355, che ha esteso alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 355, che ha esteso alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina alcuni benefici previsti per gli enti portuali;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 83, riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 43, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117;

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Considerato che occorre stabilire la misura della tassa prevista dal primo comma dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e che a tal fine devesi tener conto del costo medio di gestione dei servizi resi e della natura delle merci sbarcate ed imbarcate;

Considerato che i proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La tassa prevista dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, sulla estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali, è determinata per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

L. 15 quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

L. 35 quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda;

L. 90 quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

Restano ferme le esenzioni e le facilitazioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117.

Art. 2.

Per le modalità di riscossione delle tasse previste dal precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340,

ovvero, nei casi previsti, quelle stabilite in base all'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1977

LEONE

RUFFINI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 27

(10334)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1973, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 10 settembre 1973, con il quale il dott. Angelo Lombardi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Angelo Lombardi è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione del 2 novembre 1976, con la quale il dott. Angelo Lombardi ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino con decorrenza da tale data;

Visti i pareri favorevoli espressi per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro:

Decreta:

A decorrere dal 2 novembre 1976 sono accettate le dimissioni del dott. Angelo Lombardi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1977
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 96

(10248)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1977.

Sostituzione di un componente del comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede l'istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito l'anzidetto comitato nonchè i successivi decreti in data 3 febbraio 1973 e 8 gennaio 1974, 25 marzo 1975 e 27 marzo 1976, concernenti la sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per la difesa occorre provvedere alla sostituzione del col. del genio aeronautico, ruolo ingegneri, in s.p.e. Domenico Majone col col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Renzo Roda;

Decreta:

Il col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Renzo Roda è chiamato a far parte del comitato di cui alle premesse, in sostituzione del col. G.A.r.i. in s.p.e. Domenico Majone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 151

(10097)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1977.

Affidamento della reggenza della sezione doganale di San Bartolomeo ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Considerato che l'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di affidare la reggenza di piccole dogane di 3ª categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Articolo unico

La reggenza della sezione doganale di San Bartolomeo, dipendente dalla dogana di Muggia, è affidata ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(10391)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Autorizzazione all'esattoria di Parma al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Banca del Monte di Parma ha chiesto, per la locale esattoria, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria di Parma, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nello esprimere il loro parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'istituto istante si è impegnato a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Banca del Monte di Parma, quale titolare della locale esattoria, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonché alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(10393)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » - « VIII Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » - « VIII Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », che avranno luogo a Genova dal 12 al 20 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10476)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Bari dal 12 al 20 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10477)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1977.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa valori di Trieste per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa la competenza a proporre al Ministro per il tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1977;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 270 del 23 agosto 1977, con la quale è stato proposto per la nomina a membro supplente in seno alla deputazione della borsa valori di Trieste il dott. Edoardo Razore, in sostituzione del sig. Alberto Bossi, trasferito ad altra sede;

Considerata la necessità di sostituire il membro suddetto;

Decreta:

Per l'anno 1977, la deputazione della borsa valori di Trieste, costituita con decreto ministeriale 1° marzo 1977, è così modificata:

Il dott. Edoardo Razore è nominato membro supplente in sostituzione del sig. Alberto Bossi, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10531)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1977.

Proroga del termine previsto per la presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da valere per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1976, n. 348, con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1977 ed in particolare l'art. 7 che impone alle imprese la presentazione delle nuove tariffe dei premi da valere per l'anno 1978 entro il 30 settembre 1977;

Considerato che è in corso di pubblicazione il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'aumento dei massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che entreranno in vigore il 1° gennaio 1978 per cui si rende necessario adeguare i premi alla nuova struttura tariffaria;

Ritenuta l'opportunità di concedere a tal fine un congruo periodo di proroga del termine di presentazione delle tariffe di cui trattasi.

Decreta:

Articolo unico

Il termine di presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti da parte delle imprese di assicurazione autorizzate è prorogato al 31 ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Macchia d'Isernia »

Con decreto ministeriale 15 settembre 1977, il rag. Filomeno Liberato Santomarco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Macchia d'Isernia », in Macchia d'Isernia (Isernia), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 27 novembre 1972, in sostituzione dell'avv. Sergio Proto.

(10436)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.023.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973.

(4530/M)

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, la provincia di Torino, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 617.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4511/M)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Mirano (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 92.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4508/M)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Velletri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4514/M)

Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Sestri Levante (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 136.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4516/M)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 230.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4517/M)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Milazzo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 176.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4518/M)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Gravina in Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 6.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4515/M)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Formia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4513/M)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Civitacastellana (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4523/M)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Castilenti (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4526/M)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 settembre 1977, il comune di Tempio Pausania (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 230.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4509/M)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Paliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4510/M)

Autorizzazione al comune di Sestri Levante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 settembre 1977, il comune di Sestri Levante (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 148.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4512/M)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4519/M)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4520/M)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4521/M)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Itri (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4522/M)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Tolfa (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4524/M)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Lanuvio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.943.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4525/M)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Secinaro (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4527/M)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 settembre 1977, il comune di Conca Casale (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4528/M)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Pannarano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.977.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4529/M)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Cimitile (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.809.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4531/M)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1977, il comune di Pesco Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.941.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4532/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria.

Nella riunone del 13 settembre 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria, il dott. Guido Salvi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10442)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Castro

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1977, n. 9150, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Castro (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10281)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1249/R/Gab., con cui al sig. Giuseppe Verginer, nato a Castelrotto il 19 marzo 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vergineri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 maggio 1977 dal sig. Angelo Vergineri, figlio del suddetto, nato a Castelrotto il 19 settembre 1931, in atto residente ad Ortisei in via Roma n. 46;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1249/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Angelo Vergineri, nato a Castelrotto il 19 settembre 1931, residente ad Ortisei in via Roma n. 46, viene ripristinato nella forma tedesca di Verginer.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Turati Teresa, nata il 10 maggio 1932, ed alla figlia Irene, nata il 9 ottobre 1960.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° settembre 1977

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(10282)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n 6 Presidenza, foglio n. 178 col quale è stata concessa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire, per l'anno 1975, concorsi, per esami, a ventisette posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione stessa;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per sei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca « manifatture tabacchi », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a geometri.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Bari	posti	1
Cava dei Tirreni	»	1
Firenze	»	1
Palermo	»	1
Torino	»	1
Venezia	»	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di geometra.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

le sei sedi di servizio menzionate nel precedente articolo 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'articolo 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 10 *e* 11 *febbraio* 1978.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capo officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550 parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano asse-

gnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio e vice capo officina dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1977
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 282

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro per la difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1) (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con al Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di

Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a)*, dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati,

sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova.*

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª *Prova.*

Fisica:

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Leggi principali sul moto dei liquidi.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Principi di termodinamica.

Circuiti e linee elettriche - Nozioni sulle linee di trasmissione e di distribuzione - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Costruzioni e disegno di costruzioni:

Sollecitazioni, deformazioni elastiche e permanenti - Carichi di rottura, carichi di sicurezza dei materiali; grado di sicurezza - Vincoli e reazioni dei vincoli, tensioni interne, equilibrio elastico, equilibrio elasto-plastico, sollecitazioni semplici, casi più frequenti di sollecitazioni composte - Calcoli di verifica e di progetto - Studio delle travi - Teoria elementare del cemento armato; cemento armato pre-compresso.

Scavi di sbancamento e di fondazione - Fondazioni, murature, pilastri - Ossatura degli edifici, impiego del cemento armato - Archi a volte in muratura; cenni sulle volte in laterizio armato e in cemento armato - Solai in legno, in ferro, in cemento armato, in cemento armato e laterizio, laterizio armato - Copertura degli edifici - Scale: calcoli degli elementi e sistemi per la loro formazione - Prefabbricazione nel settore dell'edilizia.

Intonaci, rivestimenti interni ed esterni, tinteggiatura, verniciatura; serramenti di porte e finestre; uniformazione dei tipi e fabbricazione in serie.

Impianti di provvista e distribuzione dell'acqua. Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate. Misura di portata. Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Impianti igienici, impianti di riscaldamento e di areazione; impianti di illuminazione.

Rappresentazione in proiezione orizzontale e proiezione assonometrica di strutture di fabbrica; progettazione di solai e coperture di edifici - Schemi di impianti interni.

Contabilità dei lavori - Determinazione dei prezzi unitari nelle costruzioni: analisi dei prezzi; contratti e capitolati, generali e speciali - Computi metrici; norme di legge per la contabilità, la direzione ed il collaudo delle opere eseguite per conto dello Stato - Libretto delle misure, registro di contabilità, stati di avanzamento, certificati d'acconto, registri e manuale di cantiere per la direzione e l'assistenza dei lavori.

Materiali da costruzione:

Pietre naturali ed artificiali - Materiali leganti; calci, gessi e cementi - Ghiaie, sabbie, pozzolane - Acqua per costruzioni - Malte e calcestruzzi - Legnami e trattamenti chimici del legname - Materiali metallici - Laterizi - Materiali per impermeabilizzazioni - Pavimentazioni - Sostanze plastiche e loro impiego nell'edilizia - Tinte, vernici e vetri - Norme per l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione.

Topografia:

Strumenti topografici e loro impiego nella pratica.

Rilevamenti planimetrici - Poligonali aperte e chiuse - Tolleranze e compensazioni - Operazioni topografiche di rilevamento per la formazione delle mappe - Tipi di frazionamento.

Agrimensura - Metodi per la determinazione delle aree - Divisione delle aree, rettifica dei confini.

Rilevamenti altimetrici - Piani quotati e piani a curve di livello - Rilevamenti e tracciamenti in galleria.

Celerimensura - Formule celerimetriche e loro applicazione - Operazioni di campagna e di calcolo.

Estimo:

Caratteri del giudizio di stima - Scopo ed oggetto del giudizio di stima - Costo, utilità e prezzo come oggetti del giudizio di stima - Il metodo di stima nella sua concezione unitaria e nei suoi procedimenti applicativi - Caratteri del metodo estimativo: parametri di comparazione - Vari metodi estimativi adottabili per la stima del prezzo del costo e della utilità attribuibile ai beni economici - Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili - Ripartizione delle spese condominiali - Stima dei danni ai fabbricati civili.

Elementi di contabilità:

Contabilità e sue funzioni - Concetto contabile di patrimonio e di reddito - Nozioni generali sui sistemi e metodi della contabilità; scritture elementari e sistematiche - Documenti contabili fondamentali - Rendiconti - Contabilità relativa ai prestatori d'opera.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce, 34/*A-bis* - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . .
(cognome e nome)
nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .
e residente dal (1). . . . in . . . . . (c.a.p. . .)
(provincia di . . . .) via . . . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio, riservato a geometri.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .,

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di geometra conseguito presso l'istituto tecnico di . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (7);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle sei sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (8) . . . . . .,

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data . . . .

Firma . . . . (9)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . . . ,

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Indicare, in ordine di preferenza, le sei sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10289)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a nove posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a nove posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Sicilia;

Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.

Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:

«Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;
8) diploma di scuola media inferiore;
9) patente di guida almeno di categoria *C* ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 380

(10404)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a quattro posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977, registro n. 1, foglio n. 339, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a quattro posti di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Puglia;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.

Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;
2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;
4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;
5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;
6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;
7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;
8) diploma di scuola media inferiore;
9) patente di guida almeno di categoria « *C* ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 377

(10405)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a cinque posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67,
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977, registro n. 1, foglio n. 340, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a cinque posti di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Calabria;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.

Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria *C* ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 378

(10406)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a sei posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977, registro n. 1, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a sei posti di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Sardegna;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.

Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria *C* ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 379

(10407)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per gli uffici aventi sede nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977, registro n. 1, foglio n. 342, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nlla regione Veneto;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.

Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria *C* ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 376

(10408)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per la direzione di circoscrizione aeroportuale di Napoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977, registro n. 2, foglio n. 102, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Napoli;

Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.

Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria *C* ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 384

(10409)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di operaio comune « guardiano » in prova per la direzione di circoscrizione aeroportuale di Pescara.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977, registro n. 2, foglio n. 103, con il quale è stato indetto un concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Pescara;
Considerata l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione, scaduto il 28 aprile 1977, al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti e di integrare, altresì, i titoli di merito indicati nell'art. 4 del bando per una migliore valutazione delle attitudini professionali dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Coloro che hanno presentato domanda entro il 28 aprile 1977 potranno avvalersi del termine sopraindicato per produrre nuovi titoli, tra quelli elencati nell'articolo successivo, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa.
Si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del bando.

Art. 2.

L'art. 4 del bando citato è sostituito dal seguente:
«Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria C».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1977
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 385

(10410)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi P.T.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1977, n. 3579, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977, registro n. 12 Poste, foglio n. 309, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi P.T. (tabella XI), dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695.

(10496)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1975, col quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 di nomina della commissione giudicatrice per il predetto concorso;
Visti i verbali della commissione giudicatrice, con la graduatoria dei concorrenti;
Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse così formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Ruffini dott. Francesco . . . . . punti 25,80
2. Salvati dott. Luigi . . . . » 24,00

Art. 2.

Il dott. Ruffini Francesco, è nominato direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: RUFFINI

(10494)

Esito del concorso per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, col quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1976 di nomina della commissione giudicatrice per il predetto concorso;
Visti i verbali della commissione giudicatrice;
Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Decreta:

Si dà atto che al concorso di cui alle premesse nessun candidato ha raggiunto la votazione minima richiesta per conseguire l'idoneità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro: RUFFINI

(10495)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione FS nei ruoli locali.

Con decreto commissariale 29 agosto 1977, n. 14374/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 1, foglio n. 102, il termine per la presentazione delle domande al concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione FS nei ruoli locali, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è prorogato al 15 novembre 1977.

(10497)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoventitre posti di operaio di armamento FS nei ruoli locali.

Con decreto commissariale 29 agosto 1977, n. 14375/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 1, foglio n. 103, il termine per la presentazione delle domande al concorso a centoventitre posti di operaio di armamento FS nei ruoli locali della provincia di Bolzano, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e prorogato al 15 ottobre 1977.

(10498)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centosessantaquattro posti di manovale FS nei ruoli locali.

Con decreto commissariale 29 agosto 1977, n. 14373/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 1, foglio n. 101, il termine per la presentazione delle domande al concorso a centosessantaquattro posti di manovale FS, nei ruoli locali della provincia di Bolzano, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è prorogato al 15 ottobre 1977.

(10499)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno

Il veterinario provinciale avverte che con proprio decreto n. 548 del 19 settembre 1977, è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo del comune di Ascoli Piceno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 dicembre 1977.

(10293)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della sezione di pediatria;

un posto di aiuto, con idoneità a primario, ed un posto di assistente della sezione di traumatologia autonoma;

un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(10540)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche presso l'ospedale civile « S. Pellegrino ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(10463)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(10539)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di nuerofisiopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(10512)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(10510)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(10511)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(10508)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di aiuto medico analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(10509)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(10416)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di fisiochinesiterapia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(10418)

OSPEDALI RIUNITI DI RAGUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia presso l'ospedale «G. B. Odierna».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 novembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa.

(10419)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(10514)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di assistente di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(10417)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di dermatologia;

un posto di primario della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto della divisione di O.R.L.;

un posto di assistente neuroradiologo;

due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(10515)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica;

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso continuativo;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(10507)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(10502)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto alla divisione di ostetricia e ginecologia;

cinque posti di assistente alla sezione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(10413)

OSPEDALE «SS. CARLO E DONNINO» DI PERGOLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro).

(10503)

OSPEDALE «M. RAIMONDI» DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(10504)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(10505)

OSPEDALE CIVILE «S. SEBASTIANO» DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(10506)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. **6.**

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *f)* dell'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, viene modificata come segue:

«*f)* i segretari generali della Regione e delle province di Trento e di Bolzano, i dirigenti generali, i dirigenti superiori o ispettori generali delle rispettive amministrazioni, nonchè i segretari generali dei comuni capoluogo di provincia».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Non è inoltre compatibile con la carica di consigliere regionale, salvo quanto stabilito al terzo e al quarto comma del presente articolo:

a) la qualità di presidente, di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;

b) la qualità di presidente, di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società nei quali la Regione o le province autonome abbiano partecipazioni finanziarie, eccettuato il caso di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, limitatamente al presidente della giunta regionale o, rispettivamente, al presidente di una delle giunte provinciali di Trento o di Bolzano, o ad un assessore loro delegato;

c) la qualità di presidente, di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società ai quali la Regione e le province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi;

d) la qualità di presidente, di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale, di dirigente o di funzionario di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, che non siano le Casse centrali di Trento e di Bolzano e che non operino fuori del loro ambito;

e) la qualità di presidente, di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale e di direttore generale di dirigente o di funzionario di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle province autonome;

f) la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese, nelle vertenze e nei rapporti tra tali imprese e la Regione o le province autonome.

Le cause di incompatibilità elencate al precedente comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società culturali, sportive, sindacali, di culto, assistenziali e di cooperative edilizie e di cooperative agricole di primo grado.

Le stesse cause di incompatibilità non trovano applicazione per i dirigenti e funzionari degli enti di cui ai commi precedenti, nonchè per i dipendenti degli enti pubblici collocati in aspettativa senza assegni.

I consiglieri regionali per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dagli articoli precedenti decadono dal mandato di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del consiglio regionale che ne è investita dalla presidenza del consiglio medesimo.

Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità i consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere — entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale — alla commissione di convalida l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche che vengano successivamente rivestite.

La commissione di convalida deve dare comunicazione al consigliere interessato di inizio del procedimento per l'accertamento di una causa di incompatibilità, con l'invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate.

La commissione di convalida può essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilità sulla base di una richiesta scritta presentata dal consigliere regionale interessato, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio regionale o dal giorno in cui le cariche vengono successivamente rivestite. In tal caso la commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed il termine di cui al quinto comma del presente articolo decorre dalla comunicazione, al richiedente, del parere medesimo.

La commissione accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della commissione, l'interessato non può partecipare alle sedute del consiglio regionale e del consiglio provinciale.

Art. 3.

L'art. 65 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, è ammesso il ricorso alla corte di appello di Trento, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità o decadenza, e al tribunale amministrativo regionale, in prima istanza, anche nel merito se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la corte di appello ed il tribunale amministrativo regionale, correggono, se del caso il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Avverso le decisioni della corte di appello e del tribunale amministrativo regionale, è ammesso il ricorso, rispettivamente, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge non trovano applicazione nei confronti dei consiglieri regionali in carica, limitatamente alla durata del mandato in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. 7.

Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 19 luglio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti della Regione e degli enti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione e degli altri enti pubblici per i quali la Regione ha potestà legislativa di ordinamento, eletti alla carica di consigliere regionale o di sindaco di un comune capoluogo di provincia, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti, eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione, eccettuato quanto previsto dal comma precedente, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede a rivalersi nei suoi confronti dell'intero onere conseguente.

Art. 2.

A tutti i dipendenti da enti pubblici eletti alla carica di consigliere regionale non viene corrisposto, a carico della Regione, l'assegno previsto dal punto 2) dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge non trovano applicazione nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della medesima ricoprano la carica di consigliere regionale, di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della Regione e limitatamente alla durata del mandato in corso.

Ai dipendenti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprano la carica di consigliere regionale o di sindaco di comune capoluogo di provincia, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 28, anche nel caso in cui chiedano il collocamento a riposo senza cessare dal mandato.

Salvo quanto previsto dai due commi precedenti è abrogata la legge regionale 11 novembre 1960, n. 28.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9761)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772700)